

INFORMATIVA WHISTLEBLOWING

SCOPO E CAMPO DI APPLICAZIONE

Scopo del presente documento è quello informare il più esaustivamente possibile i soggetti legittimati a presentare eventuali segnalazioni interne.

In tal modo, si persegue la finalità di rimuovere eventuali fattori che atti ad ostacolare o disincentivare il ricorso all'istituto oggetto della presente procedura, e pertanto quella di chiarire dubbi e incertezze circa la procedura da seguire e di affievolire i timori di eventuali ritorsioni o discriminazioni.

Pertanto, l'obiettivo è quello di fornire al potenziale *whistleblower* delle indicazioni operative riguardanti l'oggetto, i contenuti, i destinatari e le modalità di trasmissione delle segnalazioni, nonché le forme di tutela che l'ordinamento giuridico ha predisposto.

La procedura è rivolta a tutti coloro che operano nel contesto lavorativo della società in qualità di dipendenti, a tempo determinato o indeterminato, nonché i volontari, i tirocinanti, gli specializzandi, i collaboratori, i libero-professionisti e i consulenti dell'Ente che a qualunque titolo prestino la propria attività professionale a favore della società.

IN OGNI CASO, SI RIMANDA AL SITO UFFICIALE DELL'ANAC E ALLE LINEE GUIDA PREDISPOSTE DAL SUDETTO ENTE PER QUANTO NON ESPRESSAMENTE INSERITO IN QUESTA INFORMATIVA

1. ABBREVIAZIONI E DEFINIZIONI

1.1 Abbreviazioni

ANAC	Autorità Nazionale Anti Corruzione
art.	Articolo
c.p.p.	Codice procedura penale
D.lgs.	Decreto Legislativo
DPR	Decreto Presidente della Repubblica
L.	Legge
UE	Unione Europea

Il gestore del canale rimane a disposizione per ogni spiegazione sul significato dei termini tecnici.

1.2 Definizioni

Whistleblowing: segnalazione di illeciti o irregolarità che un individuo, detto segnalante o whistleblower, riscontra in un'azienda o in un ente pubblico.

Whistleblower: ai sensi del D.lgs. 24/2023, è la persona che segnala, divulga ovvero denuncia all'Autorità giudiziaria o contabile, violazioni di disposizioni normative nazionali o dell'Unione europea che ledono l'interesse pubblico o l'integrità dell'amministrazione pubblica o dell'ente privato, di cui è venuta a conoscenza del proprio contesto lavorativo.

Divulgazione pubblica: rendere di pubblico dominio informazioni sulle violazioni tramite la stampa o mezzi elettronici o comunque tramite mezzi di diffusione in grado di raggiungere un numero elevato di persone.

Trattamento dei dati: qualsiasi operazione o insieme di operazioni, compiute con o senza l'ausilio di processi automatizzati e applicate a dati personali o insiemi di dati personali, come la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la strutturazione, la conservazione, l'adattamento o la modifica, l'estrazione, la consultazione, l'uso, la comunicazione mediante trasmissione, diffusione o qualsiasi altra forma di messa a disposizione, il raffronto o l'interconnessione, la limitazione, la cancellazione o la distruzione”.

Ritorsione: qualsiasi comportamento, atto od omissione, anche solo tentato o minacciato, posto in

essere in ragione della segnalazione, della denuncia all'autorità giudiziaria o contabile o della divulgazione pubblica e che provoca o può provocare alla persona segnalante o alla persona che ha sporto la denuncia, in via diretta o indiretta, un danno ingiusto.

2. OGGETTO DELLA SEGNALAZIONE

Vengono considerate rilevanti le segnalazioni che riguardano comportamenti, atti od omissioni che ledono l'interesse pubblico o l'integrità della società e che consistono in:

- Violazioni delle disposizioni normative nazionali e dell'Unione europea che ledono l'interesse pubblico o l'integrità dell'amministrazione pubblica o dell'ente privato, come richiamate dalla normativa applicabile (cfr. art. 2, comma 1, lett. a, nn. 1 e 2, d. lgs. n. 24/2023).

- Violazioni di disposizioni normative europee:

- illeciti che rientrano nell'ambito di applicazione degli atti dell'Unione Europea relativi ai seguenti settori: appalti pubblici; servizi, prodotti e mercati finanziari e prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo; sicurezza e conformità dei prodotti; sicurezza dei trasporti; tutela dell'ambiente; radioprotezione e sicurezza nucleare; sicurezza degli alimenti e dei mangimi e salute e benessere degli animali; salute pubblica; protezione dei consumatori; tutela della vita privata e protezione dei dati personali e sicurezza delle reti e dei sistemi informativi;

- atti od omissioni che ledono gli interessi finanziari dell'Unione;

- atti od omissioni riguardanti il mercato interno (a titolo esemplificativo violazioni in materia di concorrenza e di aiuti di Stato);

- atti o comportamenti che vanificano l'oggetto o la finalità delle disposizioni di cui agli atti dell'Unione.

La segnalazione può avere ad oggetto anche:

· le informazioni relative alle condotte volte ad occultare le violazioni sopra indicate, le attività illecite non ancora compiute ma che il whistleblower ritenga ragionevolmente possano verificarsi in presenza di elementi concreti precisi e concordanti, le comunicazioni ad ANAC delle ritorsioni che coloro che hanno effettuato segnalazioni, denunce o divulgazioni pubbliche ritengono di aver subito nel proprio contesto lavorativo.

Il *whistleblower* deve essere venuto a conoscenza di tali illeciti in ragione del proprio rapporto di lavoro (o diverso rapporto assimilato secondo la normativa).

Non è necessario che questi abbia la certezza dell'illecito, ma è sufficiente il proprio ragionevole convincimento sulla base delle evidenze di fatto (c.d. fondato sospetto).

La segnalazione non potrà riguardare situazioni di carattere personale aventi ad oggetto contestazioni, rivendicazioni che attengono esclusivamente a rapporti individuali di lavoro o di impiego pubblico del segnalante, ovvero inerenti ai rapporti di lavoro o di impiego pubblico con le figure gerarchicamente sovraordinate al segnalante.

Non sono altresì ricomprese tra le informazioni sulle violazioni segnalabili o denunciabili le notizie palesemente prive di fondamento, le informazioni che sono già totalmente di dominio pubblico, nonché le informazioni acquisite solo sulla base di indiscrezioni o vociferazioni scarsamente attendibili (cd. voci di corridoio).

3. SOGGETTI DELLA SEGNALAZIONE

a) IL SEGNALANTE o WHISTLERBLOWER: sono legittimate a segnalare le persone che operano nel contesto lavorativo della società in qualità di dipendenti, sia con contratto di lavoro a tempo indeterminato, sia con contratto di lavoro a tempo determinato nonché i volontari, i tirocinanti, gli specializzandi, i collaboratori, i libero-professionisti e i consulenti dell'Ente che a qualunque titolo prestino la propria attività professionale a favore della società. Possono altresì segnalare le persone con funzioni di amministrazione, direzione, controllo, vigilanza o rappresentanza della società anche qualora tali funzioni siano esercitate in via di mero fatto.

I suddetti soggetti possono effettuare la segnalazione:

· quando il rapporto di lavoro è in corso;

- durante il periodo di prova;
- quando il rapporto di lavoro non è ancora iniziato, se le informazioni sulle violazioni sono state acquisite durante il processo di selezione o in altre fasi precontrattuali;
- successivamente allo scioglimento del rapporto di lavoro se le informazioni sulle violazioni sono state acquisite prima dello scioglimento del rapporto stesso (pensionati).

b) I DESTINATARI DELLA SEGNALAZIONE:

La segnalazione può essere indirizzata:

- al GESTORE DEL CANALE DI SEGNALAZIONE INTERNO, da prediligere, attraverso i canali messi a disposizione dall'Ente;
- all'ANAC, qualora il segnalante scelga di rivolgersi all'Autorità e non alle vie interne predisposte dalla società, solo laddove sussistano le condizioni di cui al successivo paragrafo 5 dinanzi alle quali si rende necessaria la proposizione della segnalazione utilizzando il canale esterno;
- all'Autorità Giudiziaria, ordinaria e contabile, qualora l'illecito ne abbia i presupposti.

4. CONTENUTO DELLE SEGNALAZIONI

Il whistleblower deve fornire tutti gli elementi utili a consentire al Gestore del Canale di segnalazione di procedere alle dovute ed appropriate verifiche ed accertamenti a riscontro della fondatezza dei fatti oggetto di segnalazione.

È necessario che la denuncia sia il più possibile circostanziata, riguardi fatti riscontrabili, conosciuti dal segnalante, nonché contenga, se possibile, tutte le informazioni necessarie per individuare gli autori della condotta illecita.

E' PREFERIBILE UTILIZZARE IL MODELLO PREDISPOSTO DALLA SOCIETA', A DISPOSIZIONE SUL SUO SITO INTERNET.

La segnalazione deve contenere i seguenti elementi:

- generalità del soggetto che effettua la segnalazione, con indicazione della posizione o funzione svolta nell'ambito della società;
- una chiara e completa descrizione dei fatti oggetto di segnalazione;
- se conosciute, le circostanze di tempo e di luogo in cui sono stati commessi i fatti;
- se conosciute, le generalità o altri elementi che consentano di identificare il soggetto/i che ha/hanno posto in essere i fatti segnalati;
- l'indicazione di eventuali altri soggetti che possono riferire sui fatti oggetto di segnalazione;
- l'indicazione di eventuali allegati a sostegno della segnalazione;
- ogni altra informazione che possa fornire un utile riscontro circa la sussistenza dei fatti segnalati.

Nel caso in cui quanto segnalato non sia adeguatamente circostanziato, nonché nei casi previsti dalla normativa, il Gestore del Canale di segnalazione interno può chiedere elementi integrativi al segnalante tramite le modalità indicate nella segnalazione stessa, o anche di persona, qualora il segnalante abbia richiesto o accettato la possibilità di un incontro diretto.

Le segnalazioni anonime non sono previste dalla normativa.

La società considera le segnalazioni anonime ricevute attraverso i canali interni alla stregua di segnalazioni ordinarie, che esulano dalla corretta interpretazione della normativa, e quindi non ne garantisce la trattazione, fatta salva l'applicazione delle linee guida ANAC o la sopravvenienza di chiarimenti di prassi e giurisprudenza in senso difforme.

Il Gestore, pertanto, riferirà ai competenti organi societari della sussistenza di una segnalazione anonima e, ove non dovesse ricevere indicazioni in senso contrario entro giorni 7 dalla comunicazione, provvederà ad archiviare la pratica senza dare alcuna comunicazione.

Resta fermo il requisito della veridicità dei fatti o situazioni segnalati.

La società, e per essa il Gestore, è tenuta esclusivamente a conservare la segnalazione anonima ad annotare la mera ricezione della stessa, secondo i criteri generali di conservazione degli atti, con modalità tali da garantire l'anonimato del segnalante, rendendo ad ogni modo possibile rintracciarle, nel caso in cui il segnalante, o chi abbia sporto denuncia, comunichi ad ANAC di aver subito misure ritorsive a causa di quella segnalazione o denuncia anonima.

Nei casi di segnalazione, denuncia all'Autorità giudiziaria o divulgazione pubblica anonime, se la

persona segnalante è stata successivamente identificata e ha subito ritorsioni si applicano le misure di protezione per le ritorsioni.

5. MODALITA' DELLA SEGNALAZIONE

Le segnalazioni devono essere trasmesse attraverso i canali appositamente predisposti previsti dalla nuova normativa in materia (D.lgs. 24/2023), ovvero:

Canali interni (da prediligere in quanto più prossimi all'origine delle questioni oggetto della segnalazione).

Canale esterno (gestito da ANAC).

Divulgazione pubblica.

Denuncia all'Autorità giudiziaria o contabile.

La scelta del canale di segnalazione non è rimessa alla discrezione del *whistleblower* poiché in via prioritaria è preferito l'utilizzo del **canale interno** e, solo a condizione che ricorrano i presupposti di cui all'art. 6 del suddetto D.lgs. 24/2023, è possibile effettuare una segnalazione esterna.

5.1 Canali interni

La società mette a disposizione degli utenti legittimati ad effettuare la segnalazione l'apposito modulo MOD. "*Segnalazione di condotte illecite (c.d. whistleblower)*", reperibile, unitamente alla presente procedura, sul sito internet aziendale.

Le caratteristiche di quest'ultima modalità di segnalazione sono le seguenti:

- la segnalazione viene fatta attraverso la compilazione di un questionario nel quale va inserito il domicilio presso il quale ricevere le successive comunicazioni *ex lege*, nonché il recapito telefonico che il Gestore potrà utilizzare per eventuali comunicazioni confidenziali. Per entrambi i recapiti, è il segnalante che deve avere cura di preservare, nel proprio interesse, le proprie esigenze di privacy e riservatezza per fare in modo che le comunicazioni del gestore arrivino esclusivamente a lui/lei. Si consiglia di non compilare la segnalazione all'interno dei locali di lavoro, per garantire la propria riservatezza.

- la segnalazione viene ricevuta dal Gestore del Canale di segnalazione interno e da lui gestita mantenendo il dovere di confidenzialità nei confronti del segnalante;

- la segnalazione può essere fatta con due diverse modalità:

a) Con spedizione a mezzo posta ORDINARIA: La segnalazione va inserita in due buste chiuse: la prima con i dati identificativi del segnalante unitamente alla fotocopia del documento di riconoscimento e della modulistica (informativa e modulo consenso); la seconda con la segnalazione. Entrambe dovranno poi essere inserite in una terza busta chiusa che rechi all'esterno, oltre ai dati di recapito, la dicitura "riservata al Gestore Responsabile del canale di segnalazione interno".

Al Gestore è affidata la protocollazione in via riservata delle segnalazioni e la tenuta del relativo registro, garantendone la riservatezza.

La busta dovrà essere spedita con raccomandata con avviso di ricevimento al seguente recapito:

AVV. MARCO SCEBBA

VIA VINCENZO GIUFFRIDA, 85

95128 CATANIA.

b) incontro in presenza o con modalità audio – audiovisive, per le quali il Gestore provvederà alla registrazione ovvero, in via alternativa o cumulativa, la redazione di verbale, il cui contenuto verrà letto, confermato e sottoscritto dal segnalante.

Tale incontro può essere richiesto a mezzo posta con le modalità sub a), oppure contattando il Gestore al 3385912587, anche a mezzo whatsapp (linea telefonica e messaggistica, anche vocale).

5.2 Canale esterno

L'Autorità competente per le segnalazioni esterne è ANAC. È possibile segnalare all'Autorità solo laddove ricorra una delle seguenti condizioni:

- la persona segnalante ha già effettuato una segnalazione interna e la stessa non ha avuto seguito.

- la persona segnalante ha fondati motivi di ritenere che, se effettuasse una segnalazione interna, alla stessa non sarebbe dato efficace seguito ovvero che la stessa segnalazione possa determinare il rischio di ritorsione.

- la persona segnalante ha fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse.

E' possibile effettuare la segnalazione:

→ accedendo all'applicazione tramite il portale dei servizi ANAC.

5.3 Divulgazione pubblica

La persona segnalante che effettua una divulgazione pubblica, beneficia della protezione prevista dal D.lgs. 24/2023 se, al momento della divulgazione pubblica, ricorre una delle seguenti condizioni:

a) la persona segnalante ha previamente effettuato una segnalazione interna ed esterna ovvero ha effettuato direttamente una segnalazione esterna e non è stato dato riscontro entro i termini stabiliti in merito alle misure previste o adottate per dare seguito alle segnalazioni;

b) la persona segnalante ha fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse;

c) la persona segnalante ha fondato motivo di ritenere che la segnalazione esterna possa comportare il rischio di ritorsioni ovvero possa non avere efficace seguito in ragione delle specifiche circostanze del caso concreto, come quelle in cui possano essere occultate o distrutte prove oppure in cui vi sia fondato timore che chi ha ricevuto la segnalazione possa essere colluso con l'autore della violazione o coinvolto nella violazione stessa.

5.4 Denuncia all'Autorità Giudiziaria

Il D.lgs. 24/2023, in conformità alla precedente disciplina, riconosce ai soggetti segnalanti anche la possibilità di rivolgersi alle Autorità giudiziarie, per inoltrare una denuncia di condotte illecite di cui siano venuti a conoscenza in un contesto lavorativo.

Le stesse regole sulla tutela della riservatezza e del contenuto delle segnalazioni vanno rispettate dagli uffici delle Autorità giudiziarie cui è sporta la denuncia.

6. VERIFICA, ACCERTAMENTO ED ESITI DELLE SEGNALAZIONI

La gestione e la verifica sulla fondatezza delle circostanze rappresentate nella segnalazione rivolta alla società sono affidate al Gestore che provvede, nel rispetto dei principi di imparzialità e tutela della riservatezza (tanto del segnalante quanto del segnalato) effettuando ogni attività ritenuta opportuna, inclusa l'audizione personale del segnalante e di eventuali altri soggetti che possono riferire sui fatti segnalati, a richiedere eventuali integrazioni documentali o a fornire chiarimenti.

A tal fine, il Responsabile può avvalersi del supporto e della collaborazione delle competenti strutture aziendali e, all'occorrenza, di organi di controllo esterni all'azienda.

Il gestore, ricevuta la segnalazione, procede alla sua istruttoria, da concludersi entro tre mesi dalla ricezione dell'avvenuta acquisizione da parte del segnalante o in mancanza di questo, entro tre mesi dalla ricezione della segnalazione.

Ai fini della verifica, il Gestore potrà:

o interloquire, anche direttamente, con il segnalante avendo cura di adottare tutte le cautele per garantire la massima riservatezza;

o riferire il contenuto della segnalazione ai soggetti che ritenga opportuni, dopo averla resa completamente anonima, per acquisire ulteriori informazioni e osservazioni, esclusivamente a fini istruttori e di eventuale conferma.

Qualora, all'esito della verifica, la segnalazione risulti manifestamente infondata, il Gestore provvede ad archivarla.

Se invece, all'esito della verifica, la segnalazione dovesse apparire fondata, il Gestore provvede ad inviare relazione al riguardo ai competenti organi societari (soggetti individuati secondo il riparto delle competenze della società).

7. LE TUTELE E LE MISURE DI SOSTEGNO

Il D.lgs. n. 24/2023 prevede un sistema di tutele offerte a colui che segnala, che effettua una divulgazione pubblica o denuncia violazioni, tutele che si estendono anche a soggetti diversi dal segnalante e denunciante che, proprio in ragione del ruolo assunto nell'ambito del processo di segnalazione e/o del particolare rapporto che li lega al segnalante, potrebbero essere destinatari di ritorsioni.

Tale sistema di protezione comprende:

- la tutela della riservatezza del segnalante, del facilitatore (ossia del collega o comunque del soggetto che abbia aiutato il segnalante), della persona coinvolta e delle persone menzionate nella segnalazione;
- la tutela da eventuali ritorsioni adottate dall'ente in ragione della segnalazione, divulgazione pubblica o denuncia effettuata e le condizioni per la sua applicazione;
- le limitazioni della responsabilità rispetto alla rivelazione e alla diffusione di alcune categorie di informazioni che operano al ricorrere di determinate condizioni.

Inoltre, al fine di rafforzare l'efficacia delle tutele previste dal suddetto decreto, il legislatore ha previsto misure di sostegno al segnalante da parte di enti del Terzo settore inseriti in un apposito elenco pubblicato da ANAC.

Il nuovo decreto vieta poi, in generale, rinunce e transazioni - non sottoscritte in sede protetta - dei diritti e dei mezzi di tutela ivi previsti. Tale previsione risponde all'esigenza di implementare e rendere effettiva la protezione del *whistleblower*, quale soggetto vulnerabile, nonché degli altri soggetti tutelati, che, per effetto della segnalazione, divulgazione o denuncia, potrebbero subire effetti pregiudizievoli.

7.1 Forme di tutela del whistleblower

TUTELA DELLA RISERVATEZZA: l'identità della persona segnalante e qualsiasi altra informazione da cui può evincersi, direttamente o indirettamente, tale identità non possono essere rivelate senza il consenso espresso della stessa persona segnalante a persone diverse da quelle competenti a ricevere o a dare seguito alle segnalazioni.

L'identità del segnalante è tutelata in tutte le fasi della procedura descritta ai paragrafi che precedono. Al fine di trattare le segnalazioni, la società, in qualità di titolare del trattamento, autorizza al trattamento dei dati personali tutti i dipendenti coinvolti nel trattamento dei suddetti dati (Gestore del canale ed eventuali suoi collaboratori).

La Fondazione ha altresì stipulato apposito accordo con l'Avv. Marco Scebba quale gestore del canale interno nominandolo "Responsabile del trattamento dei dati". Il professionista incaricato garantisce adeguate misure tecniche e organizzative al fine di assicurare il rispetto della riservatezza, protezione dei dati e segretezza del segnalante.

In caso di attivazione di procedimento disciplinare a seguito dei fatti oggetto della segnalazione, l'identità della persona segnalante non può essere rivelata, ove la contestazione dell'addebito disciplinare sia fondata su accertamenti distinti e ulteriori rispetto alla segnalazione, anche se conseguenti alla stessa.

Qualora la contestazione sia fondata, in tutto o in parte, sulla segnalazione e la conoscenza dell'identità della persona segnalante sia indispensabile per la difesa dell'incolpato, la segnalazione sarà utilizzabile ai fini del procedimento disciplinare solo in presenza del consenso espresso della persona segnalante alla rivelazione della propria identità.

In caso di espresso rifiuto da parte del segnalante alla rivelazione della sua identità, che risulti indispensabile ai fini del procedimento disciplinare, esso non potrà aver seguito.

La violazione della tutela della riservatezza del segnalante, fatti salvi i casi in cui sia ammessa la rivelazione della sua identità, come sopra evidenziati è fonte di responsabilità disciplinare, per inosservanza di disposizioni di servizio.

Con il D.lgs. 24/2023 la riservatezza viene garantita anche nel caso di segnalazioni - interne o esterne - effettuate in forma orale attraverso linee telefoniche o, in alternativa, sistemi di messaggistica vocale ovvero, su richiesta della persona segnalante, mediante un incontro diretto con chi tratta la segnalazione.

La riservatezza del segnalante è tutelata anche quando la segnalazione perviene a personale diverso da quello autorizzato e competente a gestire le segnalazioni, al quale, comunque, le stesse vanno trasmesse senza ritardo.

In due casi espressamente previsti dal decreto, per rivelare l'identità del segnalante, oltre al consenso espresso dello stesso, si richiede anche una comunicazione scritta delle ragioni di tale rivelazione:

o nel procedimento disciplinare laddove il disvelamento dell'identità del segnalante sia indispensabile per la difesa del soggetto a cui viene contestato l'addebito disciplinare;
o nei procedimenti instaurati in seguito a segnalazioni interne o esterne laddove tale rivelazione sia indispensabile anche ai fini della difesa della persona coinvolta.

TUTELA DALLE RITORSIONI: il decreto prevede, a tutela del whistleblower, il divieto di ritorsione definita al precedente punto 3.2 “Definizioni” della presente procedura. La ritorsione può consistere sia in atti o provvedimenti, che in comportamenti od omissioni che si verificano nel contesto lavorativo e che arrecano pregiudizio ai soggetti tutelati. La ritorsione può essere anche “solo tentata o minacciata”.

La nuova disciplina non fa più riferimento a misure discriminatorie né a misure organizzative aventi effetti diretti o indiretti sulle condizioni di lavoro determinate dalla segnalazione. Il decreto, propone una elencazione delle ritorsioni molto più ampia rispetto alla precedente disciplina, pur tuttavia, con carattere non esaustivo:

- a) licenziamento, sospensione o misure equivalenti;
- b) retrocessione di grado o mancata promozione;
- c) mutamento di funzioni, cambiamento del luogo di lavoro, riduzione dello stipendio, modifica dell'orario di lavoro;
- d) sospensione della formazione o qualsiasi restrizione dell'accesso alla stessa;
- e) note di demerito o referenze negative;
- f) adozione di misure disciplinari o di altra sanzione, anche pecuniaria;
- g) coercizione, intimidazione, molestie o ostracismo;
- h) discriminazione o comunque trattamento sfavorevole;
- i) mancata conversione di un contratto di lavoro a termine in un contratto di lavoro a tempo indeterminato, laddove il lavoratore avesse una legittima aspettativa a detta conversione;
- j) mancato rinnovo o risoluzione anticipata di un contratto di lavoro a termine;
- k) danni, anche alla reputazione della persona, in particolare sui social media, o pregiudizi economici o finanziari, comprese la perdita di opportunità economiche e la perdita di redditi;
- l) inserimento in elenchi impropri sulla base di un accordo settoriale o industriale formale o informale, che può comportare l'impossibilità per la persona di trovare un'occupazione nel settore o nell'industria in futuro;
- m) conclusione anticipata o annullamento del contratto di fornitura di beni o servizi;
- n) annullamento di una licenza o di un permesso;
- o) richiesta di sottoposizione ad accertamenti psichiatrici o medici.

L'applicazione del regime di protezione contro le ritorsioni prevista dal decreto è subordinata ad alcune condizioni e requisiti:

- 1) il soggetto ha segnalato, denunciato o ha effettuato la divulgazione pubblica in base ad una convinzione ragionevole che le informazioni sulle violazioni segnalate, divulgate o denunciate, siano veritiere e rientranti nell'ambito oggettivo di applicazione del decreto;
- 2) la segnalazione o divulgazione pubblica è stata effettuata nel rispetto della disciplina prevista dal d.lgs. 24/2023;
- 3) è necessario un rapporto di consequenzialità tra segnalazione, divulgazione e denuncia effettuata e le misure ritorsive subite;
- 4) non sono sufficienti invece i meri sospetti o le “voci di corridoio”.

Non rilevano la certezza dei fatti né i motivi personali che hanno indotto il soggetto a segnalare, a denunciare o effettuare la divulgazione pubblica.

In assenza di tali condizioni:

- le segnalazioni, divulgazioni pubbliche e denunce non rientrano nell'ambito della disciplina di whistleblowing e quindi la tutela prevista non si applica a chi segnala, denuncia o effettua la divulgazione pubblica;
- analogamente si esclude la protezione riconosciuta ai soggetti diversi, che in ragione del ruolo assunto nell'ambito del processo di segnalazione/denuncia e/o del particolare rapporto che li lega al

segnalante o denunciante, subiscono indirettamente ritorsioni.

La protezione prevista in caso di ritorsioni non trova applicazione - in analogia alla precedente disciplina - in caso di accertamento con sentenza, anche non definitiva di primo grado nei confronti del segnalante, della responsabilità penale per i reati di calunnia o diffamazione o comunque per i medesimi reati commessi con la denuncia, ovvero della responsabilità civile, per aver riferito informazioni false riportate intenzionalmente con dolo o colpa.

Nei casi di accertamento delle dette responsabilità, al soggetto segnalante e denunciante è inoltre applicata una sanzione disciplinare.

Laddove la sentenza di condanna in primo grado dovesse essere riformata in senso favorevole al segnalante nei successivi gradi di giudizio, quest'ultimo potrà ottenere nuovamente la tutela prevista dalla normativa solo a seguito del passaggio in giudicato della pronuncia che accerta l'assenza della sua responsabilità penale per i reati di calunnia e/o diffamazione commessi con la segnalazione/denuncia/divulgazione, ovvero della sua responsabilità civile per lo stesso titolo.

Le presunte ritorsioni, anche solo tentate o minacciate, devono essere comunicate esclusivamente ad ANAC, utilizzando l'apposito portale dei servizi, alla quale è affidato il compito di accertare se esse siano conseguenti alla segnalazione, denuncia, divulgazione pubblica effettuata.

ANAC valuta l'intento ritorsivo in collegamento alla segnalazione, denuncia, divulgazione pubblica.

Nell'ambito di procedimenti giudiziari o amministrativi o comunque di controversie stragiudiziali aventi ad oggetto l'accertamento dei comportamenti, atti o omissioni nei confronti dei segnalanti, si presume che gli stessi siano stati posti in essere a causa della segnalazione, della divulgazione pubblica o della denuncia all'autorità giudiziaria o contabile. L'onere di provare che tali condotte o atti sono motivati da ragioni estranee alla segnalazione, alla divulgazione pubblica o alla denuncia è a carico di colui che li ha posti in essere.

L'inversione dell'onere della prova non opera a favore delle persone e degli enti diversi dal segnalante (es. facilitatori, colleghi).

Se ANAC accerta la ritorsione:

- nullità della misura ritorsiva ed applicazione da parte di ANAC di una sanzione amministrativa da 10.000 a 50.000 euro al soggetto che ha adottato il provvedimento/atto ritorsivo o a cui è imputabile il comportamento e/o l'omissione;
- in caso di licenziamento, nullità dello stesso e diritto al reintegro nel posto di lavoro.

La dichiarazione di nullità degli atti ritorsivi spetta all'Autorità giudiziaria. Il datore di lavoro ha la facoltà discrezionale di rimediare ad eventuali atti che abbia egli stesso riconosciuto come ritorsivi, disponendone la revoca e i provvedimenti conseguenziali, ovvero può disporre la nullità o la rimodulazione ai soli eventuali fini conciliativi.

7.2 Tutela della riservatezza dell'identità delle persone segnalate (o coinvolte) e di altri soggetti

Il decreto, nell'ottica di estendere quanto più possibile il sistema delle tutele, ha riconosciuto che la riservatezza vada garantita anche a soggetti diversi dal segnalante.

È prevista infatti sia la tutela della riservatezza del facilitatore che assiste il segnalante sia la tutela della riservatezza delle persone differenti dal segnalato, ma menzionate nella segnalazione, tramite il ricorso a strumenti di crittografia ove si utilizzino strumenti informatici.

La riservatezza della persona coinvolta e della persona menzionata viene garantita anche:

- nel caso di segnalazioni - interne o esterne - effettuate in forma orale attraverso linee telefoniche o, in alternativa, sistemi di messaggistica vocale ovvero, su richiesta della persona segnalante, mediante un incontro diretto fissato entro un termine ragionevole;
- quando la segnalazione viene effettuata con modalità diverse da quelle istituite dalle amministrazioni/enti e da ANAC in conformità al decreto;
- quando la segnalazione perviene a personale diverso da quello autorizzato al trattamento delle segnalazioni, al quale va in ogni caso trasmessa senza ritardo.

La persona segnalata può essere sentita o viene sentita, dietro sua richiesta, anche mediante procedimento cartolare attraverso l'acquisizione di osservazioni scritte e documenti. Tale soggetto

non ha il diritto di essere sempre informato della segnalazione che lo riguarda, ma solo nell'ambito del procedimento eventualmente avviato nei suoi confronti a seguito della conclusione della gestione della segnalazione e nel caso in cui tale procedimento sia fondato in tutto o in parte sulla segnalazione.

8. RESPONSABILITÀ DEL WHISTLEBLOWER

All'insieme delle tutele riconosciute al *whistleblower* si aggiungono anche le limitazioni della responsabilità rispetto alla rivelazione e alla diffusione di alcune categorie di informazioni. Si tratta di limitazioni che operano al ricorrere di determinate condizioni, in assenza delle quali, vi sarebbero conseguenze in termini di responsabilità penale, civile, amministrativa, quali informazioni coperte dall'obbligo di segreto se opera la scriminante, in particolare rispetto a:

- Rivelazione e utilizzazione del segreto d'ufficio (art. 326 c.p.);
- Rivelazione del segreto professionale (art. 622 c.p.);
- Rivelazione dei segreti scientifici e industriali (art. 623 c.p.);
- Violazione del dovere di fedeltà e di lealtà (art. 2105 c.c.);
- Violazione delle disposizioni relative alla tutela del diritto d'autore;
- Violazione delle disposizioni relative alla protezione dei dati personali;
- Rivelazione o diffusione di informazioni sulle violazioni che offendono la reputazione della persona coinvolta.

Devono ricorrere cumulativamente due condizioni perché l'esclusione della responsabilità operi nei casi di diffusione di informazioni:

- 1) fondati motivi, al momento della rilevazione o diffusione delle informazioni, per ritenere che tale rivelazione o diffusione è necessaria per svelare la violazione;
- 2) effettuare la segnalazione, la divulgazione pubblica o la denuncia nel rispetto delle condizioni che il legislatore ha previsto nel D.lgs. n. 24/2023 per beneficiare delle tutele.

Salvo che il fatto costituisca reato, è esclusa la responsabilità, anche di natura civile o amministrativa, per l'acquisizione delle informazioni sulle violazioni o per l'accesso alle stesse.

Sono altresì escluse della responsabilità penale e ogni altra responsabilità, anche di natura civile o amministrativa, anche per i comportamenti, gli atti o le omissioni se collegati alla segnalazione, denuncia, divulgazione pubblica e strettamente necessari a rivelare la violazione.

Resta tuttavia impregiudicata la responsabilità penale e disciplinare del *whistleblower* nell'ipotesi di segnalazione calunniosa o diffamatoria ai sensi del codice penale e dell'art. 2043 del codice civile.

Sono altresì fonte di responsabilità, in sede disciplinare e nelle altre competenti sedi, eventuali forme di abuso della presente procedura, quali le segnalazioni manifestamente opportunistiche e/o effettuate al solo scopo di danneggiare il denunciato o altri soggetti, e ogni altra ipotesi di utilizzo improprio o di intenzionale strumentalizzazione dell'istituto oggetto della presente procedura.

9. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

La Società G. Russo s.n.c. di Ignazio Russo, con sede in Lentini (SR), via degli Esportatori, 43, rappresentata dal proprio legale rappr. p.t., Ignazio Russo è il titolare del trattamento dei dati per le segnalazioni effettuate tramite il canale interno; il Gestore del Canale di segnalazione interno è nominato dal titolare quale Responsabile esterno del trattamento dei dati ai sensi dell'art. 28 del GDPR 679/2016, e le relative responsabilità sono ritualmente governate dall'Accordo previsto dalla stessa norma.

Il trattamento dei dati nell'ambito della gestione delle segnalazioni da parte del Gestore, appositamente autorizzato dal titolare, avviene in conformità alla normativa in tema di tutela dei dati personali.

La tutela dei dati personali viene assicurata non solo alla persona segnalante o denunciante, ma anche agli altri soggetti cui si applica la tutela della riservatezza, quali il facilitatore, la persona coinvolta e la persona menzionata nella segnalazione in quanto "interessati" dal trattamento dei dati. La Società, e per essa il Responsabile del trattamento dei dati, conserva i dati per il tempo necessario al trattamento della specifica segnalazione. Inoltre, non oltre cinque anni a decorrere dalla data della comunicazione dell'esito finale della procedura di segnalazione, effettua, tramite il DPO aziendale, la valutazione d'impatto sulla protezione dei dati nonché l'aggiornamento del

registro delle attività dei trattamenti, se tenuto a farlo in base alla normativa, garantisce il divieto di tracciamento dei canali di segnalazione e il tracciamento dell'attività del personale autorizzato nel rispetto delle garanzie a tutela del segnalante.

Le persone coinvolte o le persone menzionate nella segnalazione, con riferimento ai dati personali delle stesse trattati nell'ambito della segnalazione, non possono esercitare – per il tempo e nei limiti in cui ciò costituisca una misura necessaria e proporzionata - i diritti che normalmente il Regolamento (UE) 2016/679 riconosce agli interessati (diritto di accesso ai dati personali, diritto di rettifica, diritto alla cancellazione o c.d. diritto all'oblio, diritto alla limitazione del trattamento, diritto alla portabilità dei dati personali e quello di opposizione al trattamento). Dall'esercizio di tali diritti infatti potrebbe derivare un pregiudizio effettivo e concreto alla tutela della riservatezza dell'identità della persona segnalante. In tali casi, dunque, al soggetto segnalato o alla persona menzionata nella segnalazione è preclusa anche la possibilità di rivolgersi al titolare del trattamento e, in assenza di risposta da parte di quest'ultimo, di proporre reclamo al Garante della protezione dei dati personali.

10. RICHIESTA DI CHIARIMENTI

Il Gestore del canale si rende disponibile, telefonicamente al 3385912587, a dare personalmente ulteriori chiarimenti sulla presente informativa e in generale sulla normativa.

11. MISURE DI SOSTEGNO DA PARTE DI ANAC

Presso ANAC è stato istituito l'elenco degli enti del Terzo settore che forniscono alle persone segnalanti

assistenza e consulenza a titolo gratuito:

- sulle modalità di segnalazione;
- sulla protezione dalle ritorsioni;
- sui diritti della persona coinvolta;
- sulle modalità e condizioni di accesso al patrocinio a spese dello Stato.

L'elenco dei suddetti Enti è pubblicato dall'ANAC sul proprio sito istituzionale.

12. CONSERVAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE INERENTE ALLE SEGNALAZIONI

Le segnalazioni, interne ed esterne, e la relativa documentazione sono conservate per il tempo necessario al trattamento della segnalazione e comunque non oltre cinque anni a decorrere dalla data della comunicazione dell'esito finale della procedura di segnalazione, nel rispetto degli obblighi di riservatezza di cui all'articolo 12 del D.lgs. 24/2023 e del principio di cui agli articoli 5, paragrafo 1, lettera e), del regolamento (UE) 2016/679 e 3, comma 1, lettera e), del decreto legislativo n. 51 del 2018.

Se per la segnalazione si utilizza una linea telefonica, la segnalazione, previo consenso della persona segnalante, è documentata a cura del personale addetto mediante trascrizione integrale, in modo tale che la persona segnalante può verificare, rettificare o confermare il contenuto della trascrizione mediante la propria sottoscrizione.

Quando, su richiesta della persona segnalante, la segnalazione è effettuata oralmente nel corso di un incontro con il personale addetto, essa, previo consenso della persona segnalante, è documentata a cura del personale addetto mediante verbale. Anche in tal caso, la persona segnalante può verificare, rettificare e confermare il verbale dell'incontro mediante la propria sottoscrizione.

13. REVISIONE PERIODICA DEL TESTO

La presente procedura potrà essere oggetto di revisione al fine di incrementare l'efficacia delle segnalazioni e una miglior comprensione della disciplina.

14. DOCUMENTAZIONE CORRELATA

- Mod. Segnalazione di Condotte Illecite
- Informativa Privacy
- Modulo consenso privacy

15. NORMATIVA DI RIFERIMENTO E BIBLIOGRAFIA

Il contenuto dei seguenti testi normativi va qui inteso integralmente riportato e trascritto, anche in caso di eventuali difformità, da intendersi come refusi.

- Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio (GDPR), relativa alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali
 - Direttiva (UE) n. 2019/1937 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2019 riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione.
 - ANAC, Linee Guida in materia di tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza in ragione di un rapporto di lavoro, ai sensi dell'art. 54 bis del D.Lgs. 165/2001 (cd. whistleblowing), 13 gennaio 2020.
 - D.lgs. n. 24 del 10 marzo 2023 “Attuazione della direttiva (UE) 2019/1937”.
- Delibera ANAC n. 311, del 12 luglio 2023, *“Linee guida in materia di protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione e protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali”*